

**REGOLAMENTO (CE) N. 1956/97 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 ottobre 1997

**recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che, a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente su taluni mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi di talune qualità di carne; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/97<sup>(4)</sup>, per le gare aperte nel corso del quarto trimestre 1997;

considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili nel Regno Unito e in Irlanda;

considerando che, in seguito alla scarsa domanda in questo periodo dell'anno di taluni pezzi meno pregiati tra cui la pancia, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento di quarti anteriori del tipo pistola che comprendono la pancia; che è opportuno prevedere esplicitamente le condizioni di accettazione dei quarti anteriori;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che, in via eccezionale, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che, in seguito alla difficile situazione in cui versa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno mantenere temporaneamente l'importo riveduto

della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato e utilizzato per determinare il prezzo massimo d'acquisto;

considerando che, alla luce dell'esperienza, è necessario adattare le disposizioni applicabili, per permettere la presa in consegna delle carcasse, delle mezzene e dei quarti, tenendo conto di alcune modalità di identificazione delle carni con osso destinate al disossamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93, i prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

*Gran Bretagna*

- categoria C, classe U 3 e classe U 4
- categoria C, classe O 3 e classe O 4

*Irlanda del Nord*

- categoria C, classe O 3 e classe O 4.

IRLANDA

- categoria C, classe O 4.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R 3 e quello della qualità O 4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R 3 in offerte per la qualità O 4 è fissato a 0,914 (centro della classe).

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi;

(<sup>1</sup>) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(<sup>3</sup>) GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

(<sup>4</sup>) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 8.